

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 667}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LENOCI

Presentata il 2 agosto 1972

Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1970, n. 57, che ha dettato norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, che precede la ricostruzione di carriera secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408, si è rivelata del tutto inadeguata alla odierna realtà obiettiva per cui è stata destinata a vedere frustrate le sue principali precipue aspettative, avendo trascurato una parte importante di personale,

la quale se pur fu costretta ad accettare le condizioni dell'epoca per poter accedere al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non demerita a paragone di coloro che si son visti ricostruire la carriera, oppure che hanno avuto l'avanzamento nel grado rivestito all'atto dell'assunzione in servizio temporaneo.

Orbene, alla luce dell'attuale situazione non si vede perché non si debba venire incontro alle aspettative degli appuntati di pubblica sicurezza, ex sottufficiali delle forze armate, arruolatisi nel suddetto Corpo, dal 1945 al 1948. E ciò anche al fine di sanare una delle più gravi ingiustizie sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme contenute nella legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati di pubblica sicurezza che hanno rivestito il grado di sottufficiale in una delle forze armate nel periodo 1945-1948.